

Prot. n. 1668

Spedito il 18.11.99

ALL'ON. MINISTRO

Parere Generale n. 35

S E D E

OGGETTO: Proposta CUN di variazione della data d'inizio dell'anno accademico

Adunanza del 29.10.99

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Sentito il Relatore;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

Il CUN ritiene necessaria una modifica della data d'inizio legale dell'anno accademico.

Il CUN rileva, infatti, come molti Corsi di Laurea e DU, avvalendosi delle norme della legge 341/90, hanno ormai adottato la suddivisione dell'anno in due semestri, con gli esami del primo semestre a febbraio e con la conseguente necessità di iniziare le attività didattiche ai primi di ottobre (talvolta già a fine settembre).

Secondo le attuali cadenze di norma (e a prescindere dalle modificazioni introdotte dalla L. 370/99) nomine in ruolo, affidamenti, incarichi di supplenze e altre forme di copertura degli insegnamenti decorrono dal 1 novembre (a semestre già ampiamente avviato). Accade così talvolta che corsi iniziati da un docente (fino al 31 ottobre) sono proseguiti con altro docente (dopo il 1 novembre).

Inoltre, gli Enti per il Diritto allo Studio procedono con le assegnazioni degli alloggi e con l'erogazione delle borse di studio a partire da novembre e quindi i nuovi immatricolati fuori-sede vengono di fatto impediti a frequentare per tutto il mese di ottobre.

Consiglio Universitario Nazionale

È ancora da osservarsi che l'anno accademico ha inizio il 1 di ottobre nella grande maggioranza dei Paesi Comunitari. La differenza con il calendario universitario dell'Italia costituisce una remora alla mobilità europea degli studenti universitari, che è uno dei cardini dell'impegno all'armonizzazione dell'insegnamento superiore, assunto recentemente dai Ministri dei principali Paesi europei. Gli studenti provenienti da altri Paesi della Comunità, infatti, raggiungendo le nostre sedi all'inizio di ottobre, formalmente vengono ad essere iscritti a due anni accademici; ciò determina difficoltà nelle relazioni di tipo amministrativo con le Università e soprattutto con gli Enti per il Diritto allo Studio. Tutto questo è ancor più rilevante per gli studenti italiani fuori sede e per gli studenti italiani all'estero, ancora soggetti all'iscrizione a due anni accademici, con analoghe difficoltà organizzative e amministrative.

La data del 1 novembre, fissata con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 19 del T.U., costituisce un residuo dell'organizzazione universitaria in funzione di raccordo con la scuola superiore, esigenza ormai venuta meno con l'eliminazione degli esami di riparazione nelle scuole e con la progressiva diffusione di forme di pre-iscrizione.

La variazione dell'inizio legale dell'anno accademico potrà agevolare le iniziative proposte dal Ministro per la selezione all'accesso sulla base delle conoscenze e della formazione acquisita, rendendo possibile la organizzazione di corsi destinati alla formazione preliminare, oggi di difficile attuazione date le interferenze negative fraposte dall'attuale calendario didattico.

Scaturisce da tutto ciò l'esigenza di fissare con una legge la data di inizio legale dell'anno accademico, anticipata almeno entro il 1 ottobre: la nuova data d'inizio darebbe infatti soluzione ai problemi indicati, con un riferimento certo e valido sul piano nazionale come su quello internazionale. Il provvedimento mantiene comunque l'affermazione prioritaria dell'autonomia delle Università che si traduce nella facoltà che ad esse compete di organizzare l'articolazione della didattica di ciascun Ateneo secondo modalità autonomamente decise.

Le considerazioni sopra riportate inducono il CUN a proporre al sig. Ministro che le date di inizio legale e di termine dell'anno accademico siano fissate al 1 ottobre e al 30 settembre di ciascun anno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE